



U.O.C. SICUREZZA SUL LAVORO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 08/05/2017/2016 d.f.R
Prot. n. 6618/DSL-M1/2017

U.O.S. Medicina e Igiene del lavoro

Circolare n. 3/2017

Oggetto: "Aggiornamento e specifiche sulla Circolare n 2/2014 "Circolare applicativa dell'articolo 8 del D.D. 5 ottobre 2011 n. 156 "visite preassuntive".

Riferimento: **Decreto Legge. 5 ottobre 2011 n. 156 articolo 8: visite mediche preassuntive.**

In attuazione dell'articolo 17 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31, a parziale modifica dell'articolo 3, comma 2, del Decreto 19 maggio 1998 n. 68, di cui all'art. 8 del D.L. n.156/2011, rammentiamo che le visite mediche preassuntive possono essere legittimamente effettuate "anche da parte dei medici del lavoro dell'azienda" che siano iscritti nell'apposito elenco dei medici abilitati del Dipartimento Prevenzione (I.S.S.). I datori di lavoro hanno la possibilità di far sottoporre a visita medica i lavoratori neoassunti (visita preassuntiva), sia dal medico del lavoro aziendale che dal medico del lavoro dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria (ISS).

All'atto della presentazione della domanda di assunzione presso l'Ufficio del Lavoro l'impresa, che presenta attività a rischio per la salute e sicurezza del lavoratore, deve allegare alla documentazione richiesta "il certificato di idoneità alla mansione specifica" emesso dal medico del lavoro aziendale o dal medico del lavoro dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria (ISS).

Si ricorda che la "visita preassuntiva", prevista nell'articolo 3 del D.R. n. 68/1998, è equiparata alla "visita preventiva", prevista all'articolo 17 della Legge n. 31/98, e va effettuata sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

A completamento della presente circolare, si precisa che, a norma della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 - articolo 17, le visite mediche devono essere effettuate unicamente nei casi in cui il lavoratore sia esposto ad un rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il quale è prevista l'attivazione della sorveglianza sanitaria, di cui all'Allegato I del Decreto 89/99.. Qualora non siano presenti rischi , non si applica la sorveglianza sanitaria e non è giustificato alcun controllo sanitario da parte dell'impresa.

Il D.R. n. 89/1999 indica i rischi lavorativi per i quali deve essere nominato il medico del lavoro **ed è obbligatoria l'effettuazione di accertamenti sanitari (visita medica)**, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. L'impresa non deve attivare la sorveglianza sanitaria nel caso in cui l'attività lavorativa non esponga il lavoratore a rischi per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo. L'esonero dall'effettuazione della visita medica ha validità sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

Al fine di semplificare l'attività degli operatori dell'Ufficio del Lavoro e rendere più agevole le procedure, qualora non siano presenti rischi per la salute e sicurezza del lavoratore, il Datore di

Pagina 1 di 3

REPUBBLICA DI SAN MARINO



Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965



U.O.C. SICUREZZA SUL LAVORO
Istituto per la Sicurezza Sociale

Lavoro deve allegare alla domanda di assunzione, in sostituzione del certificato medico di idoneità alla mansione specifica, "**un'autocertificazione del Datore di Lavoro che attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di rischi per la salute del lavoratore**". Per la compilazione il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il modello allegato, compilato con grafia leggibile in tutte le sue parti e corredata dal timbro e delle firme necessarie. **A tutela della salute dei lavoratori copia dell'autocertificazione sostitutiva deve essere inviata:**

- **alla Direzione Ufficio del Lavoro.**
- **all'U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro (che effettua interventi di vigilanza per verificare la correttezza di quanto autocertificato) e**
- **all'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria.**

Qualunque dichiarazione non conforme alla realtà e riportante dati non veritieri comporterà **da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro sanzioni a carico del datore di lavoro** in quanto inadempiente agli obblighi di Legge, nella fattispecie la mancata effettuazione delle visite preassuntive, ecc.

Per una corretta compilazione dell'autocertificazione, il datore di lavoro deve attenersi a quanto previsto nella Legge n.31/98 (documento di valutazione dei rischi aziendali, relazione sintetica per piccole imprese a basso rischio, collaborazione alla valutazione dei rischi e protocollo sanitario predisposti dal medico del lavoro aziendale, ecc.). Si ricorda che le aziende di **nuova costituzione e le imprese senza dipendenti** che in seguito assumono almeno un dipendente **devono osservare entro 6 mesi gli adempimenti previsti per legge**. Il datore di lavoro che ricade in una o entrambe le sopracitate condizioni, in mancanza della documentazione sopracitata, può optare sotto la propria responsabilità di **compilare l'autocertificazione o di fare effettuare le visite preventive al proprio dipendente**.

Si sottolinea che una volta compilata l'autocertificazione sostitutiva e consegnata ai destinatari sopraviportati, non saranno più accettati e giustificati i certificati di idoneità alla mansione specifica, successivi all'autocertificazione. Resta inteso che l'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro in seguito a verifiche ispettive sulla veridicità e attinenza dell'autocertificazione **può prevedere l'attuazione della visita preassuntiva del lavoratore esonerato**.

Si segnala che la validità del certificato di idoneità "**è specifica per la mansione**" in riferimento all'attività svolta presso l'impresa per il quale è stato rilasciata.

Ogni impresa è tenuta ad effettuare gli accertamenti in relazione ai rischi per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e a produrre specifico certificato di idoneità alla mansione riferito all'attività dell'impresa medesima. Si ricorda che in assenza di rischi (comprovati) non è necessaria alcuna certificazione di idoneità alla mansione specifica.

Un dipendente che si dimette o viene licenziato e viene assunto in altra impresa a parità di mansione deve ripetere la visita preassuntiva. Non sono considerati validi i certificati di idoneità precedenti (anche non scaduti) relativi all'assunzione presso un'altra impresa anche a parità di mansione. Qualora il lavoratore fosse riassunto nella stessa azienda con la stessa mansione e il certificato fosse ancora valido, non è necessario ripetere la visita preassuntiva.

Validità del certificato di idoneità nei casi di riassunzione/reincarico o di attività stagionali:

I lavoratori che vengono riassunti, dopo un periodo di licenziamento o di sospensione (lavori stagionali, sostituzioni, incarichi successivi, ecc.), nella stessa azienda per la stessa mansione, il

REPUBBLICA DI SAN MARINO



Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965



U.O.C. SICUREZZA SUL LAVORO
Istituto per la Sicurezza Sociale

certificato di idoneità già emesso mantiene la sua validità secondo la periodicità e la data di scadenza prevista dal Medico del lavoro aziendale o dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria.

Le presente circolare entrerà in vigore dal 01/06/2017.

L'esperta sanitaria

Patrizia Dragani

Patrizia Dragani

Il Responsabile dell'U.O.S.

Dott. Riccardo Guerra

Si allega fac-simile di autocertificazione sostitutiva “**dichiarazione del Datore di Lavoro di attività lavorativa che non comporta esposizione a rischi lavorativi**”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965

INTESTAZIONE DELL'AZIENDA

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA

“Dichiarazione del Datore di Lavoro di attività lavorativa che non comporta per il lavoratore esposizione a rischi lavorativi”

Spett. Direzione UFFICIO del LAVORO

Egr. Responsabile

U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro

Egr. Responsabile

U.O.S. Sorveglianza Sanitaria

=Loro Sedi=

Il datore di lavoro _____

dell’impresa _____ Cod. Op. Economico _____

tipologia di produzione: _____

Indirizzo: _____ Loc.: _____ Tel.: _____

Data di costituzione dell’azienda: _____

Numero totale lavoratori dipendenti: _____

Numero lavoratori stagionali/collaboratori occasionali: _____

Data di cessazione del rapporto di lavoro: _____

Dichiara

che in seguito al documento di valutazione dei rischi/relazione sintetica predisposto/a (*), sulla base di quanto previsto all’articolo 6 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31, in data _____ nell’ambito dell’attività lavorativa svolta, il/la lavoratore/lavoratrice neoassunto/a

Signor/Signora: _____

nato/a a _____ il _____ Cod.I.S.S.: _____

addetto alla mansione di: _____

non risulta esposto attualmente a rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, di cui all’allegato I° del Decreto n.89/99

Consapevole del contenuto della dichiarazione di cui sopra e delle eventuali conseguenze sanzionatorie previste dalla Legge n.31/98, si conferma l’assenza di rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i quali è necessario l’effettuazione della visita medica e del conseguente rilascio dell’idoneità alla mansione specifica.

Timbro e firma del RSPP (*)

Timbro e Firma del datore di lavoro

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

(ESONERO VISITE PREASSUNTIVE)

*

- (1) Il documento di riferimento per la compilazione dell'autocertificazione è il **documento di valutazione dei rischi** per tutte le imprese (grandi, medie e piccole) oppure la **relazione sintetica** per le piccole imprese a basso rischio che hanno almeno un lavoratore dipendente: questi documenti non sono da citare qualora non siano trascorsi i sei mesi dalla data di costituzione dell'azienda e/o dall'assunzione di un lavoratore da un'impresa senza dipendenti. Le imprese che non hanno lavoratori dipendenti ed assumono lavoratori stagionali (ovvero le collaborazioni occasionali di durata inferiorie a sei mesi) non sono tenuti ad elaborare né a produrre i suddetti documenti e non devono riportarli nell'autocertificazione (**che va comunque inviata ai destinatari sopracitati**)
- (2) Timbro e firma dell'RSPP leggibile per esteso: tale firma non è richiesta qualora “non siano trascorsi i sei mesi dalla data di costituzione dell'azienda e/o dall'assunzione di un lavoratore da un'impresa senza dipendenti”. Le imprese che non hanno lavoratori dipendenti ed assumono lavoratori stagionali (ovvero le collaborazioni occasionali di durata inferiore a sei mesi) non hanno l’obbligo di nominare l’RSPP per cui non è richiesta la firma sull'autocertificazione.
- (3) L'autocertificazione può essere inviata: per posta ai seguenti indirizzi: U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro Via La Toscana, 3 Borgo Maggiore; U.O.S. Sorveglianza Sanitaria Via Ventotto Luglio, 212 Borgo Maggiore; per posta elettronica ai seguenti indirizzi: riccardo.guerra@iss.sm; lucia.bonini@iss.sm; oppure per fax: 0549-994355 (U.O.S. Medicina ed Igiene del lavoro) 0549-994060 (U.O:S. Sorveglianza Sanitaria).
- (4) **Le autocertificazioni non complete e non conformi a quanto riportato non saranno ritenute valide e saranno oggetto di interventi di vigilanza e di eventuali sanzioni da parte della U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro.**